



# COMUNE DI SANT'ARCAANGELO

(Provincia di Potenza)

Corso Vittorio Emanuele – C.A.P. 85037  
centralino 0973 – 61.83.11

REG. n° 04  
DEL 10.03.2020

**Oggetto : Regolamentazione accesso uffici comunali allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio comunale.**

## IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la legge regionale 10 luglio 2008, n. 12, recante riassetto organizzativo e territoriale del Servizio sanitario regionale;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi nelle regioni settentrionali;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 4.3.2020 con il quale allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull'intero territorio nazionale ha prescritto, tra le altre misure previste nell'allegato 1 al decreto anche il mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

**Ritenuto che**, se il contagio può verificarsi con la semplice frequentazione (il DPCM del 4 marzo reca la citata prescrizione del "rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro"), tale accortezza non può essere circoscritta soltanto alle manifestazioni pubbliche o private, ma riguarda anche gli uffici pubblici dove, inevita-

bilmente si verificano situazioni di contatto che, con riferimento all'allegato 1 dello stesso DPCM dovrebbero essere caratterizzate da comportamenti quali:"

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie
- mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro
- evitare abbracci e strette di mano
- ecc..

Vista l'ordinanza n. 3 dell'8.3.2020 con la quale il Presidente della Regione Basilicata, allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus COVID -19 prescrive l'osservanza di una serie di misure da parte dei cittadini che rientrano in Basilicata dalla Zone Rosse;

Visto l'ultimo DPCM dell'8.3.2020 che prevede in particolare quanto segue :

r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

Atteso in ogni caso che si rende necessario comunque garantire la protezione dei dati personali tanto che a tal riguardo il Garante per la protezione dei dati personali con un proprio provvedimento ha affermato che: *"I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere... informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa."* e che *"resta fermo l'obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro."*

Evidenziato, tuttavia, che l'amministrazione comunale ha l'obbligo di mettere in atto ogni misura finalizzata alla prevenzione, sia per la tutela della salute dei dipendenti, sia per la salute dei cittadini che si recano presso gli uffici pubblici.

RITENUTO che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Visto l'art. 50 comma 5 del TUEL approvato con dlgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii;

Visto il precedente decreto n. 03 del 09.03.2020 che per l'effetto viene sostituito dal precedente

#### DECRETA

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e . dell' 50 comma 5 del TUEL approvato con dlgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sul territorio comunale, si applicano le seguenti misure per l'accesso agli uffici comunali di **Sant'Arcangelo** fatte salve tutte le indicazioni già fornite dal Ministero della Salute a evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono infezioni respiratorie acute; a non toccarsi naso, occhi e bocca con le mani; a starnutire e tossire nel gomito per coprire bocca e naso evitando anche il contatto con le mani; a mantenere pulite le superfici

con disinfettanti a base di cloro e alcol; a non prendere farmaci antivirali e antibiotici salvo siano prescritti dal medico; ad usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate :

- 1) **con decorrenza dalla data odierna e sino a nuovo decreto vengono chiusi al pubblico l'ufficio tecnico comunale, tranne che per i servizi cimiteriali e l'ufficio finanziario;**
- 2) **rimangono aperti al pubblico come di seguito regolamentati l'ufficio di polizia locale, ufficio protocollo, servizi demografici e sociali:**
  - a) **l'accesso del pubblico**, presso l'ufficio protocollo, servizi sociali e demografici è scaglionato e regolato in modo da evitare assembramenti di persone nella sala d'attesa dove, in considerazione dell'ampiezza, potranno sostare fino a n . **4 persone** complessivamente per tutti i predetti uffici. Presso l'ufficio di polizia locale l'accesso è scaglionato a cura del comandante.
  - b) **all'ingresso del comune** a ogni persona verrà consegnata una "informativa" ove sono evidenziati gli obblighi per chi si trovi nelle condizioni prescritte dai provvedimenti governativi e regionali . Negli stessi provvedimenti i cittadini vengono invitati ad attenersi ed informati delle conseguenze che la legge prescrive nel caso di inottemperanza ai "provvedimenti delle Autorità" (art. 650 del codice penale).
- 3) **È fatto obbligo ai responsabili di area di organizzare e programmare all'interno del proprio settore una turnazione di personale autorizzando le ferie.**
- 4) **Il segretario comunale, ai sensi del DPCM 8.3.2020, è autorizzato a fruire delle modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020.**



IL SINDACO  
Avv. Vincenzo Nicola PARISI